

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Schede Paese

Sudafrica

13 Dicembre 2007

Un sistema fiscale improntato a criteri di progressività e incentivi volti a promuovere investimenti e occupazione



Il Sudafrica rappresenta il Paese più sviluppato del continente africano. Esso è il primo produttore al mondo di platino e metalli affini (95% delle riserve mondiali), cromo (40% delle riserve) e manganese (30%), ed è tra i primi dieci produttori al mondo di pietre preziose (al quinto posto), oro (settimo) e minerali di ferro (settimo). A fronte, tuttavia, di ingenti ricchezze del sottosuolo e di uno stabile sistema

finanziario, il Fondo Monetario Internazionale ha evidenziato, nella comunicazione di fine missione dell'8 novembre 2017, la necessità per il governo sudafricano di eliminare ogni ostacolo allo sviluppo e promuovere un piano di investimenti volto a incentivare la crescita economica, l'impiego di manodopera locale nonché a eliminare le disuguaglianze.

Imposta sui redditi delle persone fisiche

Dal 2001 i residenti (residenti ordinari) sono tassati sui redditi ovunque prodotti mentre i non residenti sono soggetti a tassazione soltanto sui redditi prodotti nel territorio nazionale. La legge non definisce la nozione di residenza ma, facendo riferimento alle disposizioni del Commonwealth, il concetto si sostanzia nella continuità di abitazione in un luogo ma sono considerati residenti anche i soggetti che pur non vivendo stabilmente nel territorio dello Stato siano comunque legati al Paese dalla volontà di farvi ritorno.

Sono tassabili le seguenti fonti di reddito:

- redditi da lavoro dipendente (salari, stipendi, fringe benefits);

- redditi derivanti dall'esercizio di un'attività commerciale;
- redditi di capitale derivanti da interessi, rendite e dividendi;
- redditi derivanti da pensioni; rendite annue.

Dal 1° marzo 2016, il 40% dei redditi di capitale concorre alla determinazione della base imponibile complessiva ed è assoggettato alla tassazione progressiva ordinaria. A partire da gennaio 2017, sui dividendi distribuiti da società sudafricane è applicata una ritenuta del 20%.

- Il test della presenza fisica

Per stabilire se una persona sudafricana espatriata sia da considerare fiscalmente residente in Sudafrica si applica il test della presenza fisica: è residente se nell'arco dei cinque anni fiscali precedenti la permanenza è stata complessivamente superiore a 915 giorni ovvero se per ciascun anno fiscale ha superato 91 giorni.

- Aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche

(periodo di imposta 1 marzo 2018 - 28 febbraio 2019)

Reddito imponibile in ZAR	Aliquota
0 - 195.850	18%
195.851- 305.850	35.253+ 26% dell'eccedenza di 195.850
305.851 - 423.300	63.853 + 31% dell'eccedenza di 305.850
423.301- 555.600	100.263 + 36% dell'eccedenza di 423.300
555.601- 708.310	147.891+ 39% dell'eccedenza di 555.600
da 708.311 - 1.500.000 e oltre	207.448 + 41% dell'eccedenza di 708.310
Da 1.500.001 e oltre	532.041 + 45% dell'eccedenza di 1.500.000

La tassazione sul reddito delle persone giuridiche

Dal 2001 l'originario sistema della fonte è stato sostituito da uno basato sulla residenza per effetto del quale vengono tassati i redditi delle società residenti ovunque siano prodotti. Si considerano residenti le società costituite in Sudafrica o aventi nel Paese la direzione effettiva. L'aliquota ordinaria è del 28%. Le imprese di assicurazioni scontano un'aliquota maggiorata pari al 30%. Per le società che svolgono attività di estrazione di risorse naturali e di lavorazione nelle miniere d'oro, si applica una speciale formula che può determinare una variazione dell'ordinaria aliquota del 28%. Normalmente, il reddito tassabile è determinato in base ai principi contabili generalmente riconosciuti a cui devono essere apportate modifiche per effetto di deduzioni ed elementi non deducibili. Ad esempio, non sono fiscalmente deducibili le spese aventi natura di capitale né l'avviamento. Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo storico e il valore netto realizzabile. La valutazione secondo il metodo Lifo non è fiscalmente ammessa. È consentito riportare in avanti le perdite senza limiti di tempo mentre non è consentito il *carry-back*. La possibilità di compensare utili e perdite fiscali tra società appartenenti al medesimo gruppo è soggetta a limitazioni. Dal 2015, la deducibilità degli interessi derivanti da rapporti con parti correlate, è ammessa nei limiti del 40% del valore EBITDA. I redditi di capitale sono inclusi nel reddito tassabile per l'80% del loro ammontare; le eventuali perdite possono essere portate in diminuzione solo dei redditi di capitale. I dividendi provenienti da una società residente sono esenti; quelli di fonte estera sono generalmente inclusi nella base imponibile della società percipiente, anche se sono previste delle esenzioni, ad esempio nel caso la partecipazione al capitale sociale da parte del soggetto sudafricano sia almeno del 10%.

- Le disposizioni antielusive

La legislazione antiabuso, oltre alle regole sul *transfer pricing*, prevede la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di sindacare operazioni motivate essenzialmente da scopi fiscali. Mediante la regola generale anti abuso, c.d. "GAAR", l'Amministrazione, può, ignorando lo schema giuridico sottostante, dichiarare elusive quelle operazioni che, in concreto:

- hanno generato un beneficio fiscale;
- sono state poste in essere allo scopo primario di ottenere il beneficio fiscale;
- sono caratterizzate dalla circostanza che la transazione è avvenuta usando uno schema non usuale nella prassi commerciale o che ha creato diritti o obbligazioni non normali secondo ciò che normalmente avviene nel mercato;
- sono prive di sostanzialità.

Tra le norme antielusive, sono previste anche le disposizioni inerenti le *Controlled Foreign Companies*, (cd. *CFC*) in base alle quali il reddito della società estera viene ricostruito e imputato

al soggetto residente. Una società è considerata *CFC* se più del 50% delle partecipazioni o dei diritti di voto sono detenuti da una società sudafricana residente.

Dal primo gennaio 2018, in tale definizione sono comprese anche tutte le società estere incluse nel perimetro di consolidamento di una società residente.

- Le agevolazioni fiscali

Il sistema fiscale sudafricano offre una combinazione di incentivi fiscali diretti a incoraggiare gli investimenti e promuovere l'occupazione. Di seguito le principali agevolazioni fiscali in vigore.

Nel corso del 2016, sono state istituite le **Speciale Economic Zones** (SEZ) che hanno sostituito le zone di sviluppo industriale (IDZ). Le società che svolgono attività manifatturiere in determinate aree del Paese hanno la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni quali:

- incentivi diretti all'assunzione di personale;
- ammortamenti accelerati su certi beni;
- un'aliquota ridotta pari al 15% invece dell'ordinaria pari al 28%.

Per essere ammesse al regime agevolato le società devono garantire l'effettiva direzione dell'impresa in Sud Africa e devono conseguire almeno il 90% del reddito dalla vendita di beni o da attività che abbiano correlazione con le aree agevolate. I nuovi investimenti localizzati nelle SEZ godono inoltre dell'esenzione dai dazi di importazione e dall'imposta sul valore aggiunto sulle esportazioni. Entro la fine del 2018, verranno istituite sei nuove aree.

Un'altra agevolazione è quella destinata allo **sviluppo delle piccole e medie imprese** (SMEDP). Si tratta di un contributo pari fino al 50% dei costi sostenuti per la formazione del personale di nuova assunzione e fino al 30% del totale delle retribuzioni che risultano a seguito dell'espansione o dello sviluppo di un nuovo progetto. Qualora, inoltre, il fatturato annuo non sia superiore a 1 milione ZAR, per il periodo d'imposta che termina tra il primo aprile 2018 e 31 marzo 2019, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolata con aliquote ridotte, che variano da un minimo pari al 7% calcolato su una base imponibile compresa tra 78.151 a 365.000 ZAR a un massimo pari al 28% applicato su una base imponibile superiore a 550.001 ZAR.

L'attuale sistema fiscale sudafricano supporta lo **sviluppo del sistema manifatturiero locale e la formazione di personale qualificato** che dovrà svolgere tali attività. Il beneficio offerto è nella forma di contributi che possono arrivare a coprire il 55% del costo degli investimenti destinati a promuovere sia nuovi progetti industriali (greenfield investments), sia ad ampliare e sviluppare

le preesistenti strutture (brownfield investments).

Sono, infine, previste particolari agevolazioni consistenti nell'ammortamento accelerato, per le società che investiranno nella produzione di **energia rinnovabile**. Qualora l'investimento riguardi lo sviluppo di sistemi fotovoltaici è ammessa la deducibilità al 100% nel primo anno delle spese sostenute. Dopo due o tre anni sono previsti dei controlli da parte dell'Agenzia sull'efficienza energetica per verificare i risultati raggiunti.

L'imposta sul valore aggiunto

È stata introdotta nel 1991. Dal 1° aprile 2018, l'aliquota ordinaria è pari al 15% e non sono previste aliquote ridotte ad eccezione di determinate cessioni o prestazioni che sono effettuate ad aliquota zero, come ad esempio l'avviamento emergente in sede di cessione d'azienda, i prodotti alimentari base e il carburante. Sono invece del tutto esenti alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi come le locazioni di abitazioni residenziali, i servizi finanziari e le prestazioni didattiche. I soggetti non residenti che esercitano un'impresa in Sudafrica sono tenuti a registrarsi. Tra questi sono soggetti all'obbligo di registrazione ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto anche i fornitori stranieri di servizi elettronici nei confronti di clienti sudafricani per le prestazioni di servizi di e-commerce effettuate a partire dal primo aprile 2014 qualora il loro fatturato annuale ecceda i 50.000 ZAR. Attualmente è in corso di revisione la nozione di "servizi prestati elettronicamente". Con effetto dal 1° ottobre 2018, qualora tale nuova disposizione sia approvata, l'obbligo di registrazione dovrebbe essere esteso anche ai soggetti stranieri che forniscono online le seguenti prestazioni: aste, giochi e scommesse, servizi educativi nonché ogni altro servizio o prenotazione che sia fatta mediante il web.

Le altre imposte

- Imposta sui trasferimenti di proprietà

Sulla vendita di immobili situati nel Paese da parte di soggetti che siano persone fisiche o giuridiche, residenti e non, si applica l'imposta sui trasferimenti di proprietà. L'imposta grava sul cedente ma è di norma versata dal cessionario, che la trattiene dal prezzo dovuto. L'assolvimento dell'imposta è condizione necessaria per la registrazione dell'atto di trasferimento.

L'imposta, alternativa all'imposta sul valore aggiunto, si applica con aliquote progressive che variano in funzione del valore dell'immobile. È prevista una soglia di esenzione per immobili di valore non superiore a ZAR 900.000; per valori superiori a tale importo, l'aliquota varia da un minimo pari a 3% che si applica a un valore compreso tra 900.001 a 1.250.000 ZAR ad un massimo di 13% per gli immobili il cui valore eccede i 10 milioni di ZAR,

Il trasferimento di azioni e obbligazioni sconta la Securities Transfer Tax (c.d. "SST") in misura

fissa pari al 0,25% del valore del bene oggetto di cessione.

- Imposte di donazione e successione

Nel caso in cui il trasferimento sia a titolo gratuito, si applica l'imposta di donazione con un'aliquota del 20% applicata sul valore del bene donato valutato con il criterio del valore equo alla data in cui la donazione ha effetto. Dal 1° marzo 2018, sul valore di una donazione eccedente i 30 milioni ZAR, l'aliquota applicabile è pari al 25%. Le donazioni per importi che non superano i 100.000 ZAR ogni anno sono esenti.

Le stesse aliquote si applicano nel caso di trasferimento *mortis causa* di beni immobili (c.d. "estate duty"). E' prevista una soglia di esenzione per le proprietà di valore pari o inferiore a 3,5 milioni ZAR.

- Imposte sullo sfruttamento delle risorse naturali

I soggetti autorizzati a sfruttare le risorse del sottosuolo sono tenuti al pagamento della c.d. "Mineral and Petroleum Resources Royalty", un'imposta con aliquota che varia da un minimo pari a 0,5% a un massimo pari a 5% o 7% rispettivamente in caso di risorse raffinate o grezze applicabile sull'ammontare lordo dei ricavi di vendita.

E' altresì prevista un'imposta pari al 5% delle esportazioni di diamanti dovuta dai soggetti che operano nel commercio di questa pietra preziosa.

- Imposte patrimoniali

Non esistono imposte patrimoniali in Sudafrica.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti

Per le persone fisiche, l'anno di imposta comincia il 1° marzo e termina l'ultimo giorno di febbraio dell'anno solare successivo. Hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi tutti coloro che ritraggono un reddito annuo superiore a una certa soglia, che varia in funzione dell'età anagrafica, Inoltre, non è tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione chi percepisce soltanto una retribuzione netta da reddito di lavoro dipendente pari o inferiore a 350.000 ZAR. I titolari di reddito di lavoro dipendente possono adempiere all'obbligo mediante il sistema elettronico Pay as You Earn (c.d. "PAYE") con il quale è possibile confermare i dati precompilati dall'amministrazione finanziaria mediante la documentazione fornita dal datore di lavoro. La retribuzione netta si calcola tenendo conto di alcune deduzioni esplicitamente previste dalla legge tra cui rientrano anche le spese mediche. Le imposte sul reddito dovute possono essere calcolate soltanto alla fine del periodo di imposta mentre sono previsti due sistemi di prelevamento durante il corso dell'anno: il prelevamento sulle retribuzioni di lavoro dipendente, effettuato mensilmente, e la tassa provvisoria, riscossa, invece, su base semestrale. La presentazione della dichiarazione

si effettua on-line oppure presso le sedi competenti dell'autorità fiscale entro, in genere, la fine del mese di novembre di ogni anno. Per le società è previsto il pagamento su base previsionale in due tranches dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da versarsi entro la fine del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio ed entro l'ultimo mese dell'esercizio.

Rapporti con l'Italia

Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio

Forma di governo: repubblica presidenziale

Capitali: Pretoria (capitale amministrativa), Città del Capo (capitale legislativa), Bloemfontein (capitale giudiziaria)

Lingua ufficiale: afrikaans, inglese

Moneta: rand (ZAR)

Fonti informative

sito ufficiale del Sars (*South Africa Revenue Service*)

<http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Businesses/Pages/default.aspx>

Guida per aliquote **persone fisiche** (sito amministrazione fiscale Sudafricana)

Scheda Paese Deloitte

Relazione Fondo **Monetario**

Precedente scheda Paese per le informazioni rimaste invariate a cura di **Luca Conte Papuzzi**

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.

aggiornamento: **maggio 2018**

di

Maria Luisa Guermani

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/sudafrica>